

Rev. 04

14.06.2024

REGOLAMENTO VERIFICHE PERIODICHE E STRAORDINARIE DPR 462/01

Rev.	Data	Descrizione della Modifica	Elaborato	Verificato	Approvato
Kev.			RGQ	RT	AU
00	23.04.2018	Riedizione del Sistema	Giorgio Di Natale	Salvatore Mazzeo	Gioacchino Di Natale
01	23.07.20	Modifiche e integrazioni §§ 1 – 3 - 4.1 - 4.2 - 4.3 - 4.4 – 5 – 6 - 7.2	Giorgio Di Natale	Salvatore Mazzeo	Gioacchino Di Natale
02	30.11.2020	Osservazioni di Accredia §§ 3 – 4.1 – 4.3 – 7.3	Giorgio Di Natale	Salvatore Mazzeo	Gioacchino Di Natale
03	03.01.2022	Modifica §§ 4.1 - 8	Giorgio Di Natale	Salvatore Mazzeo	Gioacchino Di Natale
04	14.06.2024	Revisione §§ 4.3, 6, 7.2, 8	Giorgio Di Natale	Salvatore Mazzeo	Gioacchino Di Natale



Rev. 04

14.06.2024

INDICE

1	Scopo e campo di applicazione	. 3
2	Riferimenti normativi	. 3
3	Definizioni	. 3
4	Modalità operative	. 4
	4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali	. 4
	4.2 – Pianificazione delle verifiche	. 4
	4.3 – Esecuzione delle verifiche	. 5
	4.4 – Esecuzione delle verifiche straordinarie	. 5
	4.5 – Uso del verbale	. 6
5	Impegni di ATEF	. 6
6	Impegni del cliente	. 6
7	Ricorsi, reclami e contenziosi	. 7
	7.1 – Premessa	. 7
	7.2 – Reclami	. 7
	7.3 – Ricorsi o appelli	. 8
	7.4 – Contenziosi	. 8
8	Condizioni contrattuali	. 8
q	Uso del logo	q



Rev. 04

14.06.2024

1. Scopo e campo di applicazione

Il presente Regolamento definisce le regole generali da seguire per l'esecuzione di:

- a) verifiche periodiche e straordinarie delle installazioni e dei dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche;
- b) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati fino a 1000 V;
- c) verifiche periodiche e straordinarie di impianti di messa a terra di impianti elettrici alimentati con tensione oltre i 1000 V
- d) verifiche periodiche e straordinarie di impianti elettrici collocati in luoghi di lavoro con pericolo di esplosione; secondo quanto dettato dal DPR 462 del 22 ottobre 2001 (integrato dalla Direttiva del 11 marzo 2002 del Ministero delle Attività Produttive).

Tali verifiche sono dirette ad accertare:

- > per le verifiche di cui ai punti b) e c): la protezione delle persone dai contatti indiretti;
- > per le verifiche di cui ai punti a) e d): che le parti dalle quali dipende la sicurezza di esercizio dell'impianto siano in condizioni di efficienza;
- che i dispositivi di sicurezza funzionino regolarmente;
- > che si sia ottemperato alle prescrizioni/non conformità eventualmente impartite in precedenti ispezioni.

Esse rappresentano attività di ispezione di terza parte e pertanto escludono ogni possibilità da parte dell'Organismo d'Ispezione di svolgere attività di parte seconda o prima (consulenza, ecc.) nei confronti del Cliente (Committente). Il presente Regolamento è disponibile e scaricabile dal sito www.atefsrl.it nell'edizione più aggiornata. I clienti possono richiederne copia all'Organismo ATEF srl.

2. Riferimenti normativi

- UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 "Criteri generali per il funzionamento dei vari tipi di organismi che effettuano attività di ispezione";
- DPR 462/01 (Decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462) "Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi", - Direttiva del Ministero delle Attività Produttive 11 marzo 2002 – "Procedure per l'individuazione, ai sensi degli articoli 4, 6 e 7 del DPR 462/01 degli organismi di ispezione di tipo "A";
- D. lgs. 81/08 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" e s.m.i.;
- Regolamenti Accredia nella revisione applicabile;
- norme UNI, EN, ecc specifiche di riferimento e relative Linee Guida.
- Norme CEI di riferimento e relative linee guida applicabili.

3. Definizioni

La terminologia utilizzata da ATEF nello svolgimento delle attività di verifica è in accordo ai documenti menzionati al § 3 della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 "Valutazione della conformità – Requisiti per i vari tipi di organismi che eseguono ispezioni".

Valgono, inoltre, le seguenti definizioni:

Cliente: soggetto che richiede la verifica degli impianti/dispositivi.

Ispettore = Verificatore: persona in possesso dei requisiti tecnici professionali necessari per effettuare le verifiche di cui al presente Regolamento, qualificata a tale scopo da ATEF.

Ispezione = Verifica: attività svolta dall'Organismo di ispezione, volta ad accertare che l'impianto oggetto di ispezione sodisfi i requisiti di sicurezza; l'attività consistente, essenzialmente, nell'esame della documentazione a corredo dell'impianto e nella effettuazione di un esame a vista e delle prove e misure strumentali.

Rapporto di verifica (Rapporto): documento con il quale, riassumendo i contenuti tecnici della ispezione, l'Ispettore che ha condotto la verifica, dà atto delle operazioni effettuate, della strumentazione impiegata e dei risultati ottenuti a seguito delle stesse operazioni.



Rev. 04

14.06.2024

Verbale di verifica (Verbale): documento di sintesi dell'attività di verifica, con il quale il Responsabile Tecnico di ATEF, dopo aver riesaminato il Rapporto di verifica sottoscritto dal Verificatore, dà atto di eventuali rilievi riscontrati nel corso della verifica e indica l'esito della verifica. Il **Verbale** contiene, come allegato, il **Rapporto di verifica**.

Rilievo: discrepanza rilevata durante l'attività ispettiva che si configura come "Non conformità" o "Osservazione".

Non Conformità: condizione di mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza definiti dalle norme di riferimento, che pregiudica l'utilizzo in sicurezza dell'impianto

Osservazione: rilievo il cui risultato non inficia o non è suscettibile d'inficiare direttamente o immediatamente l'utilizzo in sicurezza dell'impianto.

4. Modalità operative

4.1 – Aspetti commerciali e contrattuali

Le modalità di attivazione del servizio di verifica prevedono le seguenti fasi:

- ✓ Richiesta: Il Cliente richiede l'attività di verifica specificando i dati necessari per poterne valutare la fattibilità. La richiesta potrà pervenire a ATEF tramite apposito modulo di "Questionario informativo" (Mod QInf scaricabile dal sito www.atefsrl.it) debitamente compilato oppure in altra forma (email, fax, posta semplice, ecc.). Se ritenuto necessario, al fine della corretta formulazione del preventivo, ATEF può richiedere al Cliente di integrare i dati forniti.
- ✓ Offerta economico (preventivo): ATEF verifica la capacità di svolgere le attività di verifica richieste e la presenza o meno di un precedente contratto. In assenza di contratto già sottoscritto, ATEF invia al Cliente a mezzo posta, fax, mail o brevi manu la "Offerta economica", allegando il documento "Condizioni contrattuali per la effettuazione del servizio di verifica degli impianti ai sensi del DPR 462/01" che, di fatto, costituisce il Contratto, con la sottoscrizione del quale, il cliente affida ad ATEF l'incarico di espletare le verifiche richieste. L'accettazione dell'offerta può avvenire anche attraverso la emissione di uno specifico ordine del Cliente in cui si citi esplicitamente l'Offerta economica formulata da ATEF, comprensiva di sottoscrizione e accettazione del "Regolamento verifiche periodiche e straordinarie DPR 462/01". In caso di contratto già sottoscritto si passa alla fase di cui al § 4.2.
- ✓ Accettazione incarico: al ricevimento dell'Ordine, debitamente sottoscritto dal cliente, ATEF ne esamina la completezza e, se permangono le condizioni poste in sede di Offerta, accetta l'incarico di espletare la verifica. Nel caso di ricezione di specifico ordine da parte del cliente, il riesame include anche una verifica della compatibilità delle condizioni di acquisto espresse dal cliente rispetto al presente Regolamento ed alle Condizioni Contrattuali allegate all'offerta formulata da ATEF. Di tanto, viene dato riscontro al cliente, trasmettendogli l'Ordine controfirmato per accettazione dell'incarico.
- ✓ Commessa: a valle della accettazione dell'incarico, ATEF attiva la Commessa, inserendo nel proprio data base, i dati relativi al Cliente (Ragione e sede sociale, partita iva/codice fiscale, codice univoco, ecc.) e quelli identificativi dell'impianto (impianto di messa a terra, impianto di protezione contro le scariche atmosferiche, impianto elettrico in luoghi con pericolo di esplosione), assegnando l'incarico di effettuare la verifica ad un Ispettore inserito nel proprio elenco di Verificatori, abilitato per la categoria di impianti in cui rientra l'impianto oggetto della commessa.

4.2 - Pianificazione delle verifiche

ATEF pianifica l'attività di ispezione in base alla scadenza per l'effettuazione dell'intervento o ad eventuali accordi con il Cliente, e individua l'ispettore per l'esecuzione della verifica.

L'ispettore designato per la verifica prende contatto con il Cliente, concordando la data e l'ora in cui sarà effettuata la verifica e concordando altresì, ove necessario, i tempi e le modalità di interruzione dell'energia elettrica; il Cliente è invitato da ATEF a mettere a disposizione dei tecnici tutti i mezzi necessari, tra cui il personale qualificato a conoscenza dello stato degli impianti.

Per gli impianti acquisiti ma già scaduti ATEF provvede ad individuare immediatamente l'ispettore per l'effettuazione della verifica e a darne comunicazione al cliente cui spetterà però la definizione della data per l'effettuazione della visita. Avuta contezza dell'Ispettore incaricato di effettuare la verifica, è facoltà del Cliente ricusarlo entro 2 giorni dalla verifica, motivando le ragioni della richiesta; sarà cura di ATEF valutare tale richiesta e comunicare al Cliente il nominativo del nuovo Ispettore incaricato.



Rev. 04

14.06.2024

4.3 – Esecuzione delle verifiche

L'ispettore incaricato condurrà le operazioni di verifica effettuando:

- esame documentale: progetto dell'impianto (ove obbligatorio), dichiarazione di conformità alla regola dell'arte ai sensi del D.M. 37/08, verbali relativi alle precedenti verifiche periodiche;
- esame a vista, preliminare all'esecuzione delle prove e misurazioni, il cui scopo è di controllare l'impianto da verificare sia stato realizzato secondo le indicazioni di progetto e mantenuto in conformità alle disposizioni legislative in modo da assicurarne le condizioni di sicurezza.
- prove e misure strumentali richieste dalle norme tecniche applicabili seguendo le Procedure operative di ATEF, applicabili alle varie tipologie di impianti, che di seguito sono indicate e che ATEF rende disponibili su richiesta del cliente:
 - "PT01: Attività di verifica":
 - "IO 01: Procedura operativa per la verifica di messa a terra di impianti alimentati fino e oltre i 1000V";
 - "IO 02: Procedura operativa per la verifica di installazioni e dispositivi contro le scariche atmosferiche";
 - "IO 03: Procedura operativa per la verifica degli impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione".

Al termine delle operazioni di verifica o nel caso di sospensione delle stesse, l'Ispettore ATEF darà atto di tale circostanza, rilasciando l'apposito "Attestato di verifica" che il Committente potrà esibire, se richiesto, all'Organo di vigilanza, nelle more dal ricevimento del "Verbale di verifica" e dell'allegato del "Rapporto di verifica".

Sarà cura dell'Ispettore redigere il "Rapporto di verifica" completo dei relativi allegati, firmarlo digitalmente e riportarlo sul data base di ATEF, per consentire al Responsabile Tecnico (RT) di effettuare il riesame ed emettere il relativo "Verbale" firmato digitalmente dallo stesso RT. Il "Verbale" – con l'allegato "Rapporto" - verrà trasmesso al Cliente entro 30 giorni dall'ultimazione della verifica sopralluogo.

Nel caso di assenza del RT o di verifica condotta dallo stesso RT, il riesame del "Rapporto" e la redazione del "Verbale" saranno effettuati dal Sostituto del RT.

Qualora in sede di riesame del "Rapporto di verifica" sorgano dubbi sul risultato dell'ispezione, il Responsabile Tecnico contatterà l'Ispettore invitandolo ad adottare le necessarie azioni correttive, ri-eseguendo, se necessario, la verifica presso l'impianto (senza costi aggiuntivi per il cliente) ed emettendo un nuovo Rapporto (Rev.01), che annulli e sostituisca il precedente. Tanto a garanzia della attività condotta da ATEF srl.

Nel caso il "Verbale" – con l'allegato "Rapporto" - non evidenzi "non conformità", la verifica può considerarsi conclusa con "esito positivo". Nel caso vengano rilevate "non conformità", la verifica è da considerarsi conclusa con "esito negativo". In quest'ultimo caso, l'ispettore incaricato dovrà avvisare tempestivamente il RT e riportare sul data base di ATEF il "Rapporto", in modo da consentire allo stesso RT di emettere il "Verbale" e, entro 48 ore dalla ultimazione della verifica sopralluogo, di notificarlo all'autorità di vigilanza, per il seguito di competenza. Lo stesso sarà inviato anche al Cliente.

In proposito, si ricorda infatti, che l'Ispettore riveste la qualifica di "incaricato di pubblico servizio" e come tale ha l'obbligo di riferire alla autorità di vigilanza le eventuali non conformità rilevate.

La registrazione del Verbale e di altri eventuali documenti acquisiti in sede di sopralluogo e la conseguente fatturazione del servizio, completano le attività tecnico-amministrative della verifica.

I dati di cui sopra possono essere anche forniti, su richiesta, agli Enti di accreditamento in relazione allo stato e al tipo di accreditamento, e alle autorità ministeriali competenti.

4.4 - Esecuzione delle verifiche straordinarie

ATEF potrà eseguire le verifiche straordinarie previste dall'art. 7 del DPR 462/01, nei casi di:

- esito negativo di precedente verifica periodica
- modifiche sostanziali dell'impianto
- richiesta da parte del datore di lavoro

Nel richiedere la verifica straordinaria, il Cliente dovrà fornire ad ATEF ogni elemento utile a formulare correttamente l'offerta economica per la effettuazione della stessa verifica.

Vale quanto rappresentato ai §§. 4.1, 4.2, 4.3.



Rev. 04

14.06.2024

4.5 - Uso del verbale

Il Cliente ha la possibilità di utilizzare, esibire o citare il Verbale di ispezione per tutti gli scopi legali, promozionali o commerciali, purché non produca confusione o non induca in errore il destinatario sul suo effettivo significato; in particolare, può pubblicizzarne il fatto nel modo che egli ritiene più opportuno, purché rigorosamente riferito all'oggetto dell'Ispezione.

In caso di accertamento di comportamenti scorretti, ATEF intraprenderà le azioni del caso a tutela dei terzi e della propria immagine.

È possibile la riproduzione dei Verbali di ispezione rilasciati da ATEF, purché riproducano integralmente l'originale; sono consentiti ingrandimenti/riduzioni purché il documento risulti leggibile e la sua struttura non modificata.

5. Impegni di ATEF

ATEF si impegna a svolgere il servizio descritto nel presente Regolamento osservando gli obblighi contrattuali operando nel rispetto dei principi di:

- ✓ **Indipendenza**: ATEF garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscano in condizioni da garantire indipendenza di giudizio rispetto ai compiti assegnati;
- ✓ **Imparzialità**: ATEF garantisce che la propria struttura organizzativa e le persone incaricate delle attività di ispezione agiscono in condizioni da garantire un giudizio imparziale;
- ✓ Riservatezza: tutto il personale ATEF, compreso il personale impiegato per le verifiche, si impegna a mantenere il segreto d'ufficio su tutte le informazioni di carattere riservato del Cliente di cui può venire a conoscenza nei suoi rapporti con il Cliente stesso; in particolare, informazioni relative al prodotto o all'organizzazione, non sono divulgate a terzi. ATEF fornirà tali informazioni solo nel caso in cui vengano richieste dagli enti di accreditamento, dalle autorità competenti o dalla autorità giudiziaria, in quest'ultimo caso ATEF ne darà avviso al Cliente, salvo diversa disposizione da parte delle autorità giudiziarie;
- ✓ ATEF si impegna ad informare il Cliente dell'eventuale rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione di cui alle attività oggetto del presente Regolamento da parte dell'autorità competente; ATEF non è in alcun modo responsabile per eventuali danni causati al Cliente dalla rinuncia, sospensione, revoca o mancata conferma dell'abilitazione; nei suddetti casi, il Cliente ha facoltà di rinunciare al rapporto contrattuale con ATEF, senza necessità di preavviso e senza oneri aggiuntivi;
- ✓ nell'ambito delle attività oggetto del presente Regolamento, ATEF si configura come organismo di ispezione di tipo "A"; infatti, effettua attività di ispezione solo rispetto a prodotti/ servizi/impianti/installazioni di cui non detiene la proprietà e in cui non è in alcun modo coinvolto per le fasi di progettazione, costruzione, fornitura, installazione, acquisto, utilizzo o manutenzione e non risulta essere rappresentante autorizzato di una qualsiasi parte dell'oggetto di ispezione;
- ✓ ATEF garantisce adequate coperture assicurative, relativamente ai rischi derivanti al Cliente dalle proprie attività;
- ✓ ATEF si impegna ad eseguire le verifiche periodiche e straordinarie degli impianti secondo le modalità indicate nelle "Procedure operative", in modo conforme alle disposizioni prescritte dalla legislazione italiana e in modo da arrecare il minimo disturbo al regolare svolgimento delle attività del Cliente;
- ✓ ATEF garantisce che tutto il personale ispettivo (sia interno che esterno) impiegato per le attività di ispezione è stato opportunamente edotto e informato circa i rischi generali e specifici alle attività di ispezione, nonché circa il documento di valutazione dei rischi (DVR).
- ✓ ATEF si impegna inoltre a fornire su richiesta ogni informazione relativa alla descrizione dei mezzi con cui l'organismo ottiene il supporto finanziario e informazioni generali sulle tariffe applicate.

6. Impegni del cliente

Il Cliente si impegna a:

- •
- rispettare quanto previsto dalle Leggi e dai Regolamenti in materia di impianti elettrici
- accettare, senza costi aggiuntivi a suo carico, l'eventuale presenza di ispettori dell'organismo di controllo/di
 accreditamento in veste di osservatori, che saranno notificati da ATEF, e accettare altresì, ispettori ATEF in
 affiancamento/addestramento e ispettori ATEF in veste di osservatori (per attività di monitoraggio in campo);



Rev. 04

14.06.2024

- fornire tutte le informazioni/documenti che ATEF potrà richiedere in quanto necessarie alla buona esecuzione della verifica:
- comunicare tempestivamente a ATEF qualsiasi eventuale modifica dei dati forniti e segnalare incidenti, guasti e modifiche dell'impianto;
- garantire al personale ATEF (interno ed esterno) l'accesso ai documenti e informazioni rilevanti per consentire la pianificazione delle attività e il corretto svolgimento della verifica, garantendo completezza e veridicità dei documenti e delle informazioni messe a disposizione;
- consentire al personale ispettivo ATEF l'accesso, in condizioni di sicurezza, agli impianti oggetto della verifica
- mettere a disposizione del personale ispettivo ATEF, all'atto della verifica, la documentazione tecnica richiesta a corredo dell'impianto e l'assistenza di una persona qualificata ("preposto" dal Datore di lavoro) responsabile della conduzione dell'impianto;
- fornire ad ATEF le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro in cui è destinato ad operare il personale ATEF, nonché sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate e a coordinarsi ed operare con ATEF ai fini del rispetto delle norme di sicurezza del lavoro;
- accettare gli esiti delle verifiche ed eseguire gli interventi necessari ad eliminare le non conformità emerse nel
 corso delle verifiche, fatta salva la facoltà di promuovere ricorso avverso comportamenti o atti compiuti nel
 corso o nella gestione delle ispezioni così come indicato al successivo §7;
- attenersi al rispetto del presente Regolamento e informare della ricaduta dei suoi contenuti, tutto il personale che svolge mansioni che sono riferibili ai requisiti indicati.

In caso di mancato rispetto anche di uno solo degli impegni di cui sopra da parte del Cliente, ATEF ha facoltà di sospendere l'intervento ed è liberato da qualsiasi obbligo previsto nel presente Regolamento, potendo peraltro avvalersi della facoltà di risolvere il Contratto.

7. Ricorsi, reclami e contenziosi

7.1 - Premessa

Si premettono le seguenti definizioni:

Reclamo: manifestazione di insoddisfazione, sia verbale, sia scritta, da parte di Soggetti aventi titolo (clienti diretti, clienti indiretti, Pubbliche Autorità, Enti di accreditamento), relativamente ai servizi forniti dall'Organismo e, in genere, all'operato del medesimo:

Ricorso: appello formale, da parte di Soggetti aventi causa specifica, avverso decisioni assunte o valutazioni espresse o attestazioni emesse dall'Organismo;

Contenzioso: adito, da parte di Soggetti avente causa come sopra, a procedure legali a tutela di diritti e interessi propri ritenuti lesi dall'operato dell'Organismo.

7.2 - Reclami

ATEF prende in considerazione tutti i reclami pervenuti per iscritto dai clienti o da altre parti interessate. Eventuali reclami verbali o telefonici sono presi in considerazione, a patto che non siano anonimi e che siano seguiti comunque da una comunicazione scritta.

Reclami anonimi non vengono presi in considerazione da ATEF

Entro 5 giorni lavorativi dal ricevimento del reclamo, ATEF dà conferma al reclamante dell'avvenuto ricevimento.

I reclami sono identificati e registrati in apposito registro e vengono analizzati dal Responsabile Qualità con il supporto di persona competente sulle materie oggetto del reclamo ma non coinvolta nelle problematiche all'origine del reclamo stesso. Tali analisi è intesa ad accertare che siano disponibili tutte le informazioni necessarie per valutare la fondatezza del reclamo, per procedere, quindi, alla relativa trattazione.

Nel caso in cui il reclamo si riveli infondato, ATEF informa per iscritto il reclamante motivando le ragioni per cui il reclamo è da considerarsi infondato.

Nel caso il reclamo venga giudicato fondato, si procede come segue:

a) ove il reclamo si riferisca, direttamente, all'operato di ATEF vengono analizzati i fatti descritti e le pertinenti evidenze documentali e vengono esaminate eventuali carenze dell'attività svolta dagli ispettori sul piano tecnico, procedurale ed etico. Sulla base delle risultanze di tali indagini, e se richiesto e applicabile, si procede, innanzi tutto, all'adozione delle necessarie correzioni (intese a rimuovere, se possibile, o comunque minimizzare le conseguenze negative nei riguardi del reclamante) e quindi, una volta individuate le cause delle



Rev. 04

14.06.2024

carenze all'origine del reclamo, all'adozione delle necessarie azioni correttive;

- b) ove il reclamo tragga origine dalla non idoneità di un "oggetto" ispezionato si procede ad un riesame completo della pratica. L'Organismo provvede a verificare la correttezza dell'attività svolta (metodi seguiti, strumenti utilizzati, modalità di valutazione e rendicontazione dei risultati). Se tale indagine evidenzia carenze nell'attività di ATEF si procede come in a). Se dall'indagine emerge che la non idoneità dell'oggetto non è ascrivibile a carenze nell'operato di ATEF ma a fattori diversi, l'Organismo provvede a notificare, per iscritto, al cliente le considerazioni effettuate in occasione del riesame della pratica.
- c) Se il reclamo riguarda aspetti legati all'imparzialità dell'organismo lo stesso è posto all'attenzione della Direzione che valuta le azioni da intraprendere al fine di eliminare la minaccia.

I procedimenti di cui ai punti a) e b) sono condotti da personale appositamente incaricato, indipendente rispetto al provvedimento oggetto del reclamo stesso, operante sotto la supervisione del Responsabile Qualità. Su richiesta, scritta, da parte del reclamante, ATEF fornisce rapporti sullo stato di avanzamento della gestione del reclamo.

A conclusione delle attività di cui sopra, ATEF, entro 30 giorni dalla presa in carico del reclamo, comunica per iscritto al reclamante gli esiti del processo di gestione del reclamo, valuta con il suddetto reclamante e con le altre parti coinvolte nel reclamo se, e in caso affermativo in quale misura, il contenuto del reclamo e la sua risoluzione debbano essere resi pubblici.

7.3 - Ricorsi o appelli

I ricorsi (o appelli) avverso decisioni assunte o atti compiuti dall'Organismo vengono gestiti nei termini di cui al seguito ma non sospendono la vigenza di tali atti fino alla conclusione della relativa trattazione. I ricorsi devono essere presentati con lettera raccomandata A.R. entro 15 (quindici) giorni lavorativi, dalla notifica dell'atto contro cui si ricorre.

ATEF conferma entro i 5 (cinque) giorni lavorativi successivi, a mezzo e-mail o fax, l'avvenuta ricezione e presa in carico del ricorso, comunicando contestualmente il/i nominativo/i delle persone a cui viene affidato l'esame del ricorso, ed impegnandosi altresì a fornire al ricorrente, previa richiesta dello stesso, informazioni sullo stato di avanzamento della gestione del ricorso.

La gestione degli appelli viene condotta, fatte le debite distinzioni, con procedimenti analoghi a quelli adottati per la gestione dei reclami di cui al precedente punto, a partire da un esame iniziale della relativa fondatezza e ammissibilità, da parte di personale competente non coinvolto nei contenuti del ricorso stesso, con l'assistenza del Responsabile Qualità.

Tale gestione deve garantire che vengano tenuti in debita considerazione eventuali casi analoghi precedenti, che tutte le fasi di gestione siano correttamente registrate e che vengano definite e proposte tutte le correzioni e azioni correttive applicabili.

Le decisioni finali sono formulate, riesaminate ed approvate da una Commissione composta da personale competente, non coinvolto nell'oggetto del ricorso.

Entro i 3 mesi successivi alla presentazione dell'appello, ATEF provvede alla chiusura e alla notifica dell'esito dello stesso al ricorrente a mezzo lettera raccomandata A.R.

7.4 - Contenziosi

Per ogni contenzioso che dovesse insorgere tra le parti in ordine alla interpretazione, attuazione, esecuzione, validità ed efficacia dell'attività ispettiva svolta è competente, esclusivamente, il Foro di Bari.

8. Condizioni contrattuali

Per le condizioni contrattuali dei servizi descritti nel presente Regolamento (compensi e modalità di pagamento, durata, efficacia e rescissione del contratto), trovano applicazione le disposizioni contenute nel modulo di contratto sottoscritto dalle parti, con l'applicazione delle tariffe individuate dal Tariffario ISPESL di cui al Decreto 7 luglio 2005 e successive modifiche.

In caso di revisione del presente documento e/o di eventuali modifiche a requisiti applicabili ai clienti, sarà cura di ATEF informare gli stessi a mezzo mail, raccomandata A/R o consegnare il Regolamento a mano. In questi casi, fatta salva la facoltà di recedere dal rapporto contrattuale con ATEF senza alcun onere per il cliente, le modifiche si intenderanno accettata nel caso di assenza di ricusazioni scritte da parte del cliente entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione.



Rev. 04

14.06.2024

9. Uso del logo Al cliente è inibito l'utilizzo sia del logo di ATEF che del logo Accredia.